



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 del 18-06-2019

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DI TREIA DAL GIORNO 30 GIUGNO 2019 AL 25 LUGLIO 2019 E DAL 5 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019.

Il giorno **diciotto giugno duemiladiciannove**, alle ore **15:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia:

VISTA la necessità di individuare strategie di intervento migliorative della mobilità urbana, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale di alcune zone del territorio del Comune di Treia, così come previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale valorizzare la qualità del centro storico e rafforzarne la vocazione turistica quale luogo di riferimento culturale e territoriale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse, dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale, in relazione allo svolgimento delle manifestazioni estive programmate per la stagione estiva 2019 ed incentivare le attività ricreative e culturali in programma;

RILEVATO che l’istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico determina benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli transitanti e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, di miglioramento della mobilità pedonale, di migliore fruibilità dei siti e del patrimonio culturale, storico ed artistico;

VISTI:

- l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a traffico limitato una *“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”*;
- l’articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo *“ i comuni, con deliberazione di Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;

VISTA l’ordinanza n. 78/144 del 20 giugno 2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di ISTITUIRE, dal 30 giugno 2019 al 25 luglio 2019 e dal 5 agosto 2019 al 31 agosto

2019, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:

- il divieto di sosta e di transito veicolare in corso Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi;
- il divieto di sosta in piazza Arcangeli;

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad Enti pubblici per ragioni di servizio;
 - i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
 - i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:
 - abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
 - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
 - siano temporaneamente dimoranti;
 - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
 - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
 - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all'interno della zona a traffico limitato;
 - siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
 - i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
- Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potrà essere temporaneamente vietata, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia Stradale;
 - Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Locale, autorizzazioni temporanee alla circolazione;
2. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;
 3. di DEMANDARE a successiva ordinanza del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” la regolamentazione nello specifico della zona a traffico limitato, in considerazione delle esigenze contingibili che si prospetteranno nell’arco temporale sopra indicato;
 4. di DARE ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
 5. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE V SETTORE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a traffico limitato una “*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*”;
- l'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo “*i comuni, con deliberazione di Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio*”;

VISTA l'ordinanza n. 78/144 del 20 giugno 2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore V “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ISTITUIRE, dal 30 giugno 2019 al 25 luglio 2019 e dal 5 agosto 2019 al 31 agosto 2019, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:
 - il divieto di sosta e di transito veicolare in corso Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi;
 - il divieto di sosta in piazza Arcangeli;

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad Enti pubblici per ragioni di servizio;
- i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
- i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:

- abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
 - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
 - siano temporaneamente dimoranti;
 - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
 - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
 - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all'interno della zona a traffico limitato;
 - siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
- i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
- Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potrà essere temporaneamente vietata, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia Stradale;
 - Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Locale, autorizzazioni temporanee alla circolazione;
3. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;
4. di DEMANDARE a successiva ordinanza del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” la regolamentazione nello specifico della zona a traffico limitato, in considerazione delle esigenze contingibili che si prospetteranno nell’arco temporale sopra indicato;
5. di DARE ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 13-06-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 02-07-2019 al 17-07-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 12624 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 02-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---